



COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
C.A. SINDACO
C.A. DIRIGENTE DEL SUAP
PEC: PSESUAP@PEC.ELPINET.IT

Oggetto: Art. 15 (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita) e art 16 (Centro commerciale) della L.R. 27/2009. Art 31 (Centri commerciali) R.R. n. 1/2015 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II. Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 (testo unico in materia di commercio)) – Riscontro vs nota pec 1109657 del 9/9/2021.

Con riferimento all'oggetto si significa quanto segue.

➤ L'art. 16, *comma 1*, della Legge regionale 27/2009 prevede che "l'apertura, il trasferimento di sede, ***l'ampliamento della superficie e la modifica del settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in relazione alle dimensioni complessive della struttura***".

Tale disposizione deve essere coordinata con quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del Regolamento regionale n. 1 del 2 marzo 2015 secondo cui "L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche del settore merceologico e ***l'ampliamento della superficie di un centro commerciale sono disciplinati dalle disposizioni previste per le medie strutture di vendita quando la somma delle superfici degli esercizi commerciali del centro rientra nei limiti individuati dall'articolo 21 ovvero dalle disposizioni previste per le grandi strutture di vendita quando la somma delle superfici degli esercizi commerciali del centro rientra tra i limiti individuati dall'articolo 25***".

Ne deriva che, per fornire una risposta esaustiva al quesito posto non si può prescindere da una valutazione della documentazione tecnica in possesso dell'ente scrivente, attività che non può essere demandata a questo ufficio per le motivazioni di cui alla DGR 769/2006 e di seguito brevemente illustrate.

Ai sensi della DGR 769/2006 l'attività di consulenza è svolta nelle materie di interesse regionale (...) attraverso l'interpretazione delle norme giuridiche e senza riferimento a casi specifici e/o autonomo accertamento della situazione di fatto, assumendo pertanto i fatti come esposti nella richiesta dell'ente locale.



In conclusione, pertanto, solo nel caso in cui dalla documentazione tecnica in vostro possesso, **a vostro insindacabile giudizio**, si possa dedurre che la somma delle superfici degli esercizi commerciali del centro rientra nei limiti individuati dall'articolo 25 del Regolamento, è necessario ricorrere alla Conferenza dei servizi di cui all'art 15 della Legge regionale 27/2009; ciò anche se, la determinazione che al termine della conferenza si andrebbe ad assumere, ripristina di fatto le condizioni di cui all'autorizzazione rilasciata in origine (che di fatto non esiste più in quanto sostituita da una altra autorizzazione che ha ridotto la superficie del centro commerciale). È dalla nuova autorizzazione rilasciata dopo la riduzione che codesta amministrazione dovrebbe ripartire ai fini della concessione dell'eventuale ampliamento.

Si specifica infine che, dal momento dell'entrata in vigore del *Nuovo Regolamento* recante la disciplina delle attività di commercio in sede fissa, le disposizioni di cui alla Legge regionale 27/2009 saranno definitivamente sostituite con quelle di cui alla Legge 22/2021 e del relativo regolamento di attuazione.

Cordiali saluti,

Il Funzionario

Dott.ssa Michela Cinti

Il Dirigente

Dott. Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.